



COMUNE DI PERRERO

Piazza Umberto I n. 10 – cap 10060 PERRERO (TO)
perrero@ruparpiemonte.it ☎ 0121 808808 📠 0121 808758

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 - AUTORITÀ, ORGANI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**
- ART. 3 - AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**
- ART. 4 - CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE**
- ART. 5 – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**
- ART. 6 - UNITA' DI CRISI**
- ART. 7 - SERVIZIO O UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**
- ART. 8 - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**
- ART. 9 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.**
- ART. 10 - ESERCITAZIONI**
- ART. 11 - IL PIANO COMUNALE O INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**
- ART. 12 - RINVIO ALLE LEGGE ED AI REGOLAMENTI**
- ART. 13 - NORME ABROGATE**
- ART. 14 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**
- ART. 15 – COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO**
- ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali e intercomunali di Protezione Civile.

ART. 2 – AUTORITÀ, ORGANI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Sindaco è Autorità di Protezione Civile in ambito comunale.
2. Sono organi intercomunali di Protezione Civile:
 - a) Centro Operativo Intercomunale;
3. Sono organi comunali di Protezione Civile:
 - a) Il Comitato comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco;
3. Sono Strutture comunali di Protezione Civile:
 - a) L'Unità di Crisi, strutturata per funzioni di supporto;
 - b) Il Servizio/Ufficio comunale di Protezione Civile.

ART. 3 – AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Sindaco è autorità di Protezione Civile in ambito comunale.
2. Il Sindaco sovrintende a tutte le attività di Protezione Civile in ambito comunale e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale degli Organi e delle Strutture comunali di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto.
3. In caso di emergenza a carattere esclusivamente locale, il Sindaco provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità pubbliche.
4. Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione Piemonte e/o al Prefetto che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.
5. Al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica utilità ovvero in caso di evento calamitoso, il Sindaco può adottare le ordinanze contingibili e urgenti, anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'art. 50 del Testo Unico delle leggi e sull'ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 267/2000 e s.m.i.

6. Il Sindaco dispone l'attivazione del Centro Operativo Comunale di cui al successivo Art. 11.
7. Il Sindaco può inoltre concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate.

ART. 4 – CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE

1. Il centro operativo intercomunale (C.O.I.) per il coordinamento del servizio di protezione civile nell'ambito dei territori dei Comuni di Perrero, Pramollo e Salza di Pinerolo ha sede presso il Comune di Salza di Pinerolo.
2. I sindaci dei Comuni di Perrero, Pramollo e Salza di Pinerolo sono individuati quali componenti e responsabili del Centro Operativo Intercomunale.
3. Il Sindaco del Comune di Salza di Pinerolo è individuato quale coordinatore del Centro Operativo intercomunale.
4. Fanno parte del Centro Operativo Intercomunale di coordinamento, quali collaboratori, i responsabili dei servizi tecnici e di polizia locale dei Comuni convenzionati, nonché i rappresentanti dei gruppi comunali di volontariato, iscritti nel piano intercomunale di protezione civile.
5. Il Centro Operativo Intercomunale si ogni qualvolta il coordinatore lo ritenga necessario per l'esame delle questioni riguardanti la gestione del servizio.
6. Il Centro Operativo Intercomunale, fatti salvi i compiti svolti dal centro operativo intercomunale di zona, ha la funzione di coordinare le attività di protezione civile di competenza dei comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni.
7. Il Centro Operativo Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) prevenzione e previsione di eventi calamitosi, funzioni di attenzione, allerta e preallarme, nonché supporto operativo di primo intervento al verificarsi della calamità;
 - b) coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di cui alla lettera a), mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei comuni convenzionati;
 - c) predisposizione, coordinamento e attuazione di almeno una esercitazione annuale di protezione civile su tutto il territorio dei comuni interessati.
8. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, di concerto con gli altri componenti, emana atti di indirizzo e direttive per la concreta attuazione delle competenze assegnate. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo ente partecipante, le funzioni di coordinatore del Centro Operativo Intercomunale sono svolte dal sindaco del comune interessato.
9. Il coordinatore, ovvero il sindaco dell'unico comune che ha subito la calamità, ha

l'obbligo di informare, attraverso il COM di zona, le autorità statali, regionali e provinciali preposte al servizio di protezione civile sulle iniziative operative intraprese, ai sensi della convenzione, nel rispetto della normativa vigente.

10. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Centro Operativo Intercomunale può avvalersi dei gruppi comunali di volontariato e, ove esistenti, delle associazioni di volontari convenzionate con ogni singolo comune.
11. Gli Uffici del Comune sede del Centro Operativo Intercomunale assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento Centro Operativo Intercomunale

ART. 5 – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Comune, entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, istituisce il Comitato comunale di Protezione Civile, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è un Organo politico permanente, con compiti di indirizzo e verifica.
2. Il Comitato Comunale di Protezione Civile svolge i seguenti compiti:
 - a) garantisce lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività previste dagli art. 6, 7, 8 e 9 della L.R. 14/04/2003, n. 7, relative al modello di intervento in ambito comunale;
 - b) formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni del Sindaco, sia in fase preventiva che in emergenza;
3. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è composto da:
 - a) Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile che lo presiede;
 - b) assessore alla Protezione Civile o suo delegato;
 - c) Responsabile del servizio Tecnico e del Servizio Finanziario del Comune.
4. Le modalità di funzionamento e di convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile sono le seguenti:
 - a) Il Comitato dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo;
 - b) i Componenti SONO NOMINATI CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO;
 - c) il Comitato è convocato dal Sindaco almeno una volta all'anno con lettera raccomandata o fax, con almeno 5 gg. di preavviso rispetto alla data stabilita;
 - d) in caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente o telefonicamente o via internet e dovrà considerarsi in seduta permanente.
 - e) il Comitato potrà essere integrato, qualora se ne verifichi la necessità da altri Assessori e Referenti Istituzionali;
5. Per l'espletamento dei compiti di cui sopra il comitato si avvale dell'unità di crisi strutturata per funzioni di supporto;
6. L'ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Comunale di Protezione Civile;

ART. 6 – UNITA' DI CRISI

1. Il Comune, entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, istituisce l'Unità di Crisi di Protezione Civile.
2. L'Unità di Crisi strutturata per funzioni di supporto costituisce il livello di coordinamento tecnico delle attività in emergenza. Di essa si avvale il Comitato quale supporto tecnico alle decisioni sia in fase preventiva che in emergenza.
3. L'Unità di Crisi è composta da:
 - a) Sindaco o suo delegato con funzione di coordinamento delle funzioni di supporto;
 - b) responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali (competenti relativamente a servizi tecnici, servizi socio-assistenziali, logistici ed amministrativi) ;
4. Le modalità di funzionamento e di convocazione dell'unità di Crisi sono le seguenti:
 - a) L'Unità di Crisi dura in carica fino a nuova nomina;
 - b) i Componenti sono nominati con provvedimento del sindaco. gli stessi possono anche essere individuati fra soggetti esterni aventi competenza specifica nella funzione da ricoprire. ad ogni individuo possono essere attribuite più funzioni di supporto;
 - c) l'Unità di Crisi è convocata ogni qualvolta il Comitato ne faccia richiesta quale supporto tecnico alla propria attività;
 - d) in caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, l'Unità di Crisi potrà essere convocata dal Sindaco o da suo delegato verbalmente, telefonicamente con fax o con SMS, o vi internet e dovrà considerarsi in seduta permanente;
 - e) l'Unità di Crisi potrà essere integrata a seconda degli eventi da altri Referenti Istituzionali e da esperti in emergenza;
 - f) il provvedimento di nomina dei componenti l'unità di crisi deve prevedere anche l'attribuzione delle funzioni di supporto ad personam;
 - g) ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al sindaco;
 - h) l'ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute dell'Unità di Crisi;

ART. 7 – SERVIZIO O UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Sotto la diretta responsabilità del sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile è costituito, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225 e s.m.i, e dell'art. 108, comma C del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 e s.m.i, e dell'art. 11 della L.R. 14/04/2003, n. 7, s.m.i., il servizio o l'ufficio comunale di protezione civile.
2. Il Servizio/Ufficio di Protezione Civile è così composto:
 - a) Responsabile del servizio tecnico del Comune di Perrero;
 - b) un istruttore amministrativo di complemento con compiti di intervento suppletivo in caso di crisi;

3. Il Servizio/Ufficio Comunale di Protezione Civile, ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, deve, tra l'altro, perseguire i seguenti obiettivi:
 - c) attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;
 - d) attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;
 - e) promuovere campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto ai complessi scolastici al fine di informare le persone sui rischi del territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;
 - f) favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso;
4. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al Servizio/Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza la cooperazione richiesta, con precedenza assoluta sugli altri adempimenti.
5. In caso di emergenza, il Servizio/Ufficio di Protezione Civile ha il compito di coordinare le attività dei Servizi/Uffici comunali con particolare riferimento ai servizi tecnici, socio-assistenziali, logistici e di viabilità.
6. E' possibile, inoltre, realizzare forme di cooperazione con organizzazioni private di volontariato che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.
7. Per i compiti di cui ai punti precedenti il Servizio/Ufficio di Protezione Civile avrà a disposizione appositi capitoli di spesa da inserire nel Bilancio del Comune e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.
8. La sede del Servizio/Ufficio di Protezione Civile è fissata presso la sala operativa di protezione civile, in Piazza Umberto I n. 10 a Perrero.

ART. 8 – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Comune di Perrero:
 - a) riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile;
 - b) assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/1992 e successive modificazioni;
 - c) riconosce e stimola, altresì, per tramite del proprio ufficio/servizio di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
 - d) può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione di fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di Volontariato;

2. Il volontariato di Protezione Civile è composto da:
 - a) associazioni iscritte al registro regionale;
 - b) gruppi comunali e/o intercomunali.
3. Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile sono parte integrante del servizio comunale di Protezione Civile, ed il loro impiego è regolamentato con convenzione.

ART. 9 – CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.

1. Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la sede fisica al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza, l'Unità di Crisi ed il Comitato Comunale di Protezione Civile.
2. La sede del C.O.C. del Comune di Perrero è fissato presso il Comune di Perrero, Piazza Umberto I n. 10

Art. 10 - ESERCITAZIONI

1. Al fine di assicurare il razionale impiego del personale ed delle risorse disponibili sarà cura dei Sindaci dei Comuni di Perrero, Pramollo e Salza di Pinerolo prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni e nei corsi di autoprotezione programmati dagli organi comunali, provinciali e regionali.

Art. 11 – IL PIANO COMUNALE O INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Piano Comunale o intercomunale di Protezione Civile elenca le risorse umane, i materiali e le procedure per l'adempimento e i primi soccorsi.

Art. 12 – RINVIO ALLE LEGGE ED AI REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente saranno osservate le norme contenute nella Legge 24.02.1992, n. 225 e s.m.i, nella D.Lgs n. 112/1998 e s. m.i, nelle Leggi Regionali n. 44/2000 e s.m.i e n. 7/2003 e s.m.i ed ad ogni altra normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
3. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 13 – NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastante.

Art. 14 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno pubblicizzati con le forme ritenute più opportune.

Art. 15 – COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia di Torino quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Torino.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Al sensi dell'art.5 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore al compimento del periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.